



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1) Dott. Antonio Novara    | Presidente  |
| 2) Dott. Guido Librino     | Consigliere |
| 3) Dott. Giovanni D'Antoni | Consigliere |

di cui il terzo relatore ed estensore, facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 517/2015 dei giorni 11.3/8.4.2015, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1930/2011 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

**MINISTERO DELLA DIFESA**, C.F. 80425650589, *ope legis* domiciliato/a in via Alcide De Gasperi n. 81, Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

appellante

**MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**, C.F. 97439910585, *ope legis* domiciliato/a in via Alcide De Gasperi n. 81, Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

appellante

contro

1254  
Sentenza n. 1254/2017  
2017  
1930/11  
3055  
20-7-16  
21-6-2017  
28-6-2017

MONTE

J. M. D.

**FILIPPI ANNA**, C.F. FLPNNA46P59D705H, nato/a a FORLIMPOPOLI il 19/09/1946, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67 PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**FILIPPI PAOLO**, C.F. FLPLA40M09D705X, nato/a a FORLIMPOPOLI il 09/08/1940, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67 PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**FILIPPI GIUSEPPE**, C.F. FLPGPP54B12D705D, nato/a a FORLIMPOPOLI il 12/02/1954, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**SCHILLACI MARIA**, C.F. SCHMRA39D70G273D, nato/a a PALERMO il 30/04/1939, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GRECO CARMELA**, C.F. GRCCML55D41G273S, nato/a a PALERMO il 01/04/1955, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GRECO DOMENICO**, C.F. GRCDNC62M12G273Y, nato/a a PALERMO il 12/08/1962, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GRECO ROSALIA**, C.F. GRCSRSL69D49G273C, nato/a a PALERMO il 09/04/1969, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GIUSTINIANI LEONARDA**, C.F. GSTLRD44A65D234S, nato/a a CUSTONACI il 25/01/1944, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GUARANO CARLO**, C.F. GRNCRL66M13D234K, nato/a a CUSTONACI il 13/08/1966, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67

90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GUARANO DOMENICO**, C.F. GRNDNC78R26D423S, nato/a a ERICE il 26/10/1978, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67 PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

**GUARANO MARIA ANTONIETTA**, C.F. GRNMNT69A60D234Z, nato/a a CUSTONACI il 20/01/1969, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**RANDISI MARIA**, C.F. RNDMRA56E44C356O, nato/a a CATTOLICA ERACLEA il 04/05/1956, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**DE CICCO MICHELE**, C.F. DCCMHL76P18A089A, nato/a a AGRIGENTO il 18/09/1976, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO

ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE  
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**DE CICCO GIOVANNI**, C.F. DCCGNN78E13H269E, nato/a a  
RIBERA il 13/05/1978, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100  
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO  
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE  
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**FONTANA GIANFRANCO**, C.F. FNTGFR45L11H501L, nato/a a  
ROMA il 11/07/1945, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100  
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO  
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE  
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**MORICI RENATA**, C.F. MRCRNT20L55H501N, nato/a a ROMA il  
15/07/1920, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO,  
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e  
dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV.  
ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**FONTANA GIOVANNI**, C.F. FNTGNN20D17E974U, nato/a a  
MARSALA il 17/04/1920, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100  
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO  
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE

(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**FONTANA VINCENZO**, C.F. FNTVCN54L21E974N, nato/a a  
MARSALA il 21/07/1954, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100  
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO  
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE  
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**PATTINI GIANFRANCA**, C.F. PTTGFR39H45G337Z, nato/a a  
PARMA il 05/06/1939, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100  
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO  
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE  
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**CAMPANINI CLAUDIO**, C.F. CMPCLD68R08G337I, nato/a a  
PARMA il 08/10/1968, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100  
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO  
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE  
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA  
PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**CAMPANINI PAOLO**, C.F. CMPPLA70H27G337V, nato/a a PARMA  
il 27/06/1970, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO,  
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e  
dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV.  
ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**LO MANTO FRANCESCA MARIA**, C.F. LMNFNC48M69G273U, nato/a a PALERMO il 29/08/1948, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**LACHINA LUIGI IVANO**, C.F. LCHLVN53R21B429M, nato/a a CALTANISSETTA il 21/10/1953, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**LACHINA RICCARDO**, C.F. LCHR55T17H183E, nato/a a RAPALLO il 17/12/1955, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**LACHINA ELISABETTA**, C.F. LCHLBT61P69G224R, nato/a a PADOVA il 29/09/1961, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**LACHINA ROSALINDA**, C.F. LCHRLN66L47A001A, nato/a a ABANO TERME il 07/07/1966, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**ODDO ANTONIA**, C.F. DDONTN43L60B288N, nato/a a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 20/07/1943, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**BOSCO ENZO**, C.F. BSCNZE78T16D423J, nato/a a ERICE il 16/12/1978, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO;

appellato/a – appellante incidentale

**BOSCO ANTONINO CLAUDIO**, C.F. BSCNNN73A09G319Q, nato/a a VALDERICE il 09/01/1973, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N. 67, PALERMO

appellato/a – appellante incidentale

\*\*\*

**Conclusioni per i Ministeri appellanti:**

Nella 2<sup>a</sup> comparsa conclusionale, depositata telematicamente il 4.10.2016, i Ministeri hanno insistito su quanto già dedotto nell'atto di appello e nelle precedenti difese. Si riportano, pertanto, le conclusioni già trascritte nella sentenza non definitiva n. 517/2015 dei giorni 11.3/8.4.2015: <<Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma accolga la presente impugnazione e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Palermo, e previa sospensione della stessa all'esito dell'udienza fissata per l'esame dell'istanza cautelare, rigetti le domande tutte proposte dagli odierni appellati, ponendo a loro carico in solido il pagamento di diritti ed onorari di causa, oltre le spese prenotate a debito>>.

**Conclusioni per gli appellati / appellanti incidentali:**

Nella seconda comparsa conclusionale, depositata telematicamente il 18.10.2016, gli appellati hanno insistito su quanto già dedotto. Si riportano, pertanto, le conclusioni già trascritte nella sentenza non definitiva. <<*Contrariis reiectis*, in accoglimento di ogni domanda attorea, confermare la Sentenza impugnata dall'Avvocatura dello Stato riconoscendo, in via incidentale ed oltre a quanto stabilito dal Tribunale, il diritto al risarcimento *jure ereditario* conseguente alla lesione del diritto alla vita (*c.d. danno tanatologico*), escludendo la compensabilità del concesso risarcimento con le indennità di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302, 1° comma 272 legge 266 del 2005, e 5 commi 3 e 5 legge 3 agosto 2004, n. 206 e ricommisurando il risarcimento disposto in ordine alla danno non patrimoniale conseguente alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro nella maggiore misura mutuabile dalla legge n. 497 del 21 dicembre 1999 ("*corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis*").



In ogni caso, per tutti i danni ravvisabili, condannare i Ministeri convenuti, conformemente alle conclusioni rassegnate in atto di citazione ed in comparsa conclusionale depositata in 1° grado (le cui istanze qui si intendono ripetute e trascritte senza esclusione alcuna), nella misura e qualificazione giuridica ritenuta dalla Corte consona, equa e conforme a Giustizia, anche in misura superiore o inferiore alle rassegnate conclusioni e con l'applicazione di interessi e rivalutazioni ritenuti spettanti.

Per le rimanenti somme si chiede che la Corte di Appello disponga ed ordini la sottoscrizione da parte dei Ministeri appellanti di Buoni del Tesoro Poliennali (*BTP*), intestati ai singoli Attori e vincolati all'esito del giudizio di gravame.

In ogni caso, all'esito del giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorario, per ambedue i gradi di giudizio, nella misura liquidata dal Decidente, a favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari e, pertanto, con distrazione in loro favore ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.p.c.

*Salvis iuribus.*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente comparsa non contiene alcuna domanda riconvenzionale ed - in ogni caso - le ragioni di appello in via incidentale non comportano il superamento dello scaglione di valore per il quale l'Appellante principale ha già assolto. Pertanto non è dovuta alcuna integrazione.

### **IN FATTO E IN DIRITTO**

I. Con sentenza n. 517, dei giorni 11.3/8.4.2015, questa Corte di Appello, non definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero dei Trasporti, nonchè sugli appelli incidentali proposti dagli altri soggetti nominativamente elencati in epigrafe, contro la sentenza 4068/2011 resa dal Tribunale di Palermo il 10.9.2011, si è espressa, nel dispositivo, nei seguenti termini:

*<< La Corte,*

*non definitivamente pronunciando;*

*in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4068 del 10 settembre 2011, appellata in via principale dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in via incidentale da FILIPPI Anna, FILIPPI Paolo, FILIPPI Giuseppe, SCHILLACI Maria, GRECO Carmela, GRECO Domenico, GRECO Rosalia, GIUSTINIANI Leonarda, GUARANO Carlo, GUARANO Domenico, GUARANO Maria Antonietta, RANDISI Maria, DE CICCO Michele, DE CICCO Giovanni, FONTANA Gianfranco, MORICI Renata, FONTANA Giovanni, FONTANA Vincenzo, PATTINI Gianfranco, CAMPANINI Claudio, CAMPANINI Paolo, LO MANTO Francesca Maria, LACHINA Luigi Ivano, LACHINA Riccardo, LACHINA Elisabetta, LACHINA Rosalinda, ODDO Antonia, BOSCO Enzo e BOSCO Antonino Claudio, dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni connesso all'illecito consistito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro, e per l'effetto elimina la relativa condanna del Ministero della Difesa, pronunciata dal giudice di primo grado.*

*Conferma la dichiarazione di responsabilità del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la morte dei congiunti degli odierni appellati/appellanti incidentali, elencati in epigrafe.*

*Provvede per l'ulteriore istruzione con separata ordinanza.*

*Rinvia per le spese alla sentenza definitiva>>.*

Con la citata "separata ordinanza", questa Corte ha invece rinviato ogni decisione ad altra data, muovendo dalle seguenti, testuali, considerazioni:

*<<vista la sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna, con la quale si è rinviato alla sentenza definitiva l'esame delle singole voci di*

*danno (tra cui quello da morte immediata);*

*ritenuto che a seguito dell'ordinanza del 4 marzo 2014, n. 5056, della III sez. civile della Suprema Corte, sono state investite le Sezioni Unite "al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto alla risarcibilità iure hereditario del danno da morte immediata";*

*considerato che, per tutelare le esigenze di certezza sottolineate dalla Cassazione, è opportuno, nell'imminenza della decisione delle Sezioni Unite in tema di danno da morte immediata, affrontare le questioni relative alla liquidazione delle singole voci di danno alla luce dei principi delineati dalla Suprema Corte, dopo avere consentito alle parti di interloquire al riguardo ...>>*

Rimessa all'udienza del 20 luglio 2016, la causa è stata nuovamente assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, venuti a scadenza il giorno 8 novembre 2016.

\*\*\*

2. Con la sentenza n. 15350, del 22 luglio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricomponendo il contrasto giurisprudenziale registrato negli anni precedenti, hanno affermato che *<<in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di*



*essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo>>.*

Non ritiene, questa Corte di Appello, di discostarsi dal principio di diritto espresso dalla Corte di nomofilachia, in assenza di persuasive ragioni che consentano di pervenire a soluzione diversa.

Va del resto sottolineato, in proposito, che la stessa Corte di Cassazione si è definitivamente stabilizzata sull'arresto testè menzionato (v. Cass. 5684/2016 e 26916/2016), e che l'insistenza degli appellanti incidentali sulla gravità del fatto, nonché sull'indescrivibile terrore che con drammatica certezza caratterizzò le ultime frazioni di vita delle sventurate vittime della sciagura aerea del 27 giugno 1980, si infrangono contro un dato incontrovertibile, costituito dal fatto che ci si trova oggettivamente in presenza di un risarcimento del danno derivante da perdita della vita "istantanea" o "quasi istantanea", a fronte del quale le pur commoventi e suggestive pagine che i difensori dei parenti delle vittime hanno dedicato alla ricostruzione degli ultimi istanti dell'esistenza degli 81 esseri umani (77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) che viaggiavano, ignari, alla volta di Palermo, risultano recessive, siccome afferenti a valutazioni che non attengono alla natura del danno di cui si discute.

Ed invero, con la ripetuta sentenza del 2015 la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, è intervenuta proprio per sanare il contrasto insorto tra il precedente e costante risalente orientamento, che negava la risarcibilità *iure hereditatis* del danno per la repentina perdita della vita, ed il contrario orientamento approfondito nella sentenza n. 1361, del 2014,

della Terza Sezione Civile. Nell'occasione, le Sezioni Unite hanno appunto escluso la divisibilità delle pur pregnanti considerazioni svolte dalla Terza Sezione Civile (ed oggi sostanzialmente riprese dagli appellanti incidentali), che aveva osservato come in giurisprudenza si fosse già affermata la ristorabilità di tale voce di danno anche in caso di sopravvivenza della vittima per poche ore (Cass. 7126/2013) o addirittura per pochi attimi (Cass. 13672/2010) dopo il sinistro, ed ha persuasivamente osservato che <<la morte non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene "salute", pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte>>, contrariamente a quanto ritenuto dal contrario orientamento.

Gli appellanti incidentali, nell'estremo tentativo di indurre questa Corte territoriale ad affrancarsi dal principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, hanno poi utilizzato un argomento indubbiamente suggestivo, siccome evocativo di principi di elementare e perciò invincibile giustizia, osservando come, paradossalmente, ai malintenzionati converrebbe uccidere immediatamente le vittime predestinate, anziché ferirle mortalmente, <<perché nel secondo caso si aprirebbe la tutela risarcitoria iure successionis idonea ad aumentare, in modo significativo, il quantum debeatur, in contrasto con principi elementari di proporzionalità tra danno cagionato e conseguenze risarcitorie>>.

Anche di tanto si sono fatte già carico, tuttavia, le Sezioni Unite (la qual cosa relega sul piano dell'irrilevanza un argomento che è stato invece prospettato come innovativo ed in grado di scardinare l'architettura giuridica avversata), osservando come <<l'argomento "è più conveniente uccidere che ferire", di indubbia efficacia retorica>>, sia <<in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero che, ferma la relevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall'applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell'illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l'autore dell'illecito di quelle che derivano

*dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore>>.*

L'appello incidentale, tendente ad ottenere il risarcimento del danno "tanatologico", va pertanto rigettato, con conferma, sul punto, della sentenza che si è correttamente attenuta al principio di diritto confermato dalle Sezioni Unite nel 2015.

3. Venendo alle altre questioni non trattate con la sentenza non definitiva, perché attinenti al profilo della quantificazione del risarcimento, e perciò ritenute strettamente connesse alla questione della riconoscibilità o meno del danno tanatologico, gli appellanti incidentali si dolgono anche del capo della sentenza di primo grado riguardante la disposta detrazione, dall'importo del risarcimento, delle somme spettanti a ciascuno dei danneggiati in forza di specifiche disposizioni di legge.

Per la miglior comprensione di quanto si dirà di seguito, è bene subito chiarire che le norme di riferimento sono costituite dagli art. 4 e 5 della Legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante *norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*; dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1995, che ha esteso l'applicazione delle cennate "elargizioni" anche *ai componenti le famiglie di coloro che hanno perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27 giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9 della società Itavia durante il volo di linea Bologna-Palermo*; dall'art. 1, comma 272, della Legge n. 266 del 2005, mediante il quale è stata riconosciuta un'indennità, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro, a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980; e dall'art. 5, commi 3 e 5, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, con il quale è stato elevato l'importo dell'elargizione fino alla misura di euro 200.000,00. Per quanto in questa sede interessa, l'art. 10,

2° e 3° comma, della Legge del 1990, prevede che se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione; e, qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai Ministeri, ha affermato che dall'importo complessivo del risarcimento dovesse essere detratto quanto lo Stato aveva già corrisposto, a ciascun danneggiato, sia *a titolo di elargizioni di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302*, sia ai sensi dell'art. 1, comma 272, della legge n. 266 del 2005, nonché ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tanto, in base al duplice rilievo che le citate "elargizioni" avevano natura risarcitoria, atteso che il 3° comma dell'art. 10 della L. n. 302 del 1990 prevede espressamente la surrogazione dello Stato, nel diritto del beneficiario verso i responsabili, in caso di "risarcimento" non ancora conseguito dal beneficiario; e che anche le indennità corrisposte ai sensi dell'art. 1, comma 272 della legge n. 266 del 2005 hanno natura risarcitoria.

Così facendo, tuttavia, il Tribunale ha equiparato due situazioni che meritano trattazione separata.

Va detto subito che la decurtazione è avversata – senza alcuna differenziazione - dagli appellanti incidentali, i quali stigmatizzano, in radice e con valenza tendenzialmente assorbente, l'irragionevolezza e l'ingiustizia di una situazione che consentirebbe allo Stato di beneficiare della sua stessa condotta finalizzata ad ostacolare l'accertamento della verità (<<da una parte lo Stato arreca un danno, nega quanto dovuto al Cittadino, impedisce la scoperta degli autori di una Strage; dall'altro concede una elargizione e poi, scoperta la sua stessa gravissima colpa, ne

*riottiene la restituzione in via di compensazione>>).*

La doglianza, in verità, è eccentrica rispetto alla decisione del Tribunale, ed è comunque inconferente: proprio il giudice di primo grado, infatti, ha avuto cura di precisare che *<<la surrogazione, riguardando soltanto il diritto degli attori al risarcimento del danno "nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi, non si verifica riguardo al diritto, riconosciuto con la presente sentenza, al risarcimento del danno derivante dalle condotte di ostacolo all'accertamento della verità ascritte al Ministero della Difesa>>*. La condotta in questione, peraltro, è coperta dalla prescrizione del relativo diritto, affermata da questa Corte con la sentenza non definitiva, con ulteriore rafforzamento dell'irrelevanza della doglianza di cui si discute.

Gli appellanti incidentali, inoltre, lamentano che le disposizioni in parola non avrebbero affatto natura risarcitoria, siccome previste da disposizioni finalizzate a compensare le vittime degli atti di terrorismo, con applicabilità ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica introdotta successivamente da leggi finanziarie; deducono, inoltre, che la *compensatio lucri cum damno*, si verificherebbe esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e non già quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio.

Ora: per quanto attiene alla disposizione prevista dall'art. 1, comma 272, della Legge n. 266 del 2005 (*<<a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma>>*), ritiene la Corte che la natura del beneficio in parola costituisca circostanza che, avuto riguardo al paradigma

del “giusto risarcimento” del danno, è priva di rilevanza, ove si consideri che, indipendentemente dal pur assorbente rilievo che ci si trova in presenza di un’indennità che trova causa nel medesimo fatto illecito che ha prodotto il danno e che è destinata a compensare il medesimo pregiudizio, così come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 788/2010 (*in parte qua* passata in giudicato, non essendo stata attinta dalla sentenza della 3<sup>a</sup> Sezione della Corte di Cassazione, n. 1871, dei giorni 13.11.2012/28.1.2013), dovendosi sottolineare come altre disposizioni legislative abbiano invece introdotto altri benefici, aventi – questi sì - natura assistenziale, in materia di liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto di lavoro, di patrocinio a carico dello Stato, e di esenzione dalla spesa per l’assistenza sanitaria e farmaceutica (art. 9).

E’ noto, del resto, che anche le Sezioni Unite (sent. 11 gennaio 2008, n. 584), nell’affrontare la questione circa il rapporto fra indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992 e risarcimento del danno, hanno osservato come la diversa natura giuridica dell’attribuzione indennitaria e delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione non possa considerarsi di ostacolo allo scomputo integrale dell’una dall’altra posta, atteso che, in caso contrario, la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di diverse attribuzioni patrimoniali aventi causa dal medesimo fatto. In epoca successiva, ed in altro contesto normativo, i giudici di legittimità hanno poi avuto modo di osservare che “lucro” e “danno” non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte, occorrendo semmai stabilire unicamente se il “lucro” costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi dell’art. 1223 c.c., facendo riferimento al principio della *condicio sine qua non*, sicchè <<vantaggi e

svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge>> (Cass. 13537/2014).

Pertanto, ben il Tribunale ha disposto che dall'importo complessivo del risarcimento debba scomputarsi quanto sia stato a ciascuno già erogato in forza della cennata disposizione di legge. Risultando peraltro infondato l'ulteriore profilo di articolazione dell'appello incidentale, focalizzato sulla carenza di legittimazione dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti alla proposizione dell'eccezione di compensazione, ove si consideri che solo i Ministeri condannati al risarcimento del danno possono dolersi dell'arricchimento che il beneficiario otterrebbe percependo sia l'indennità ex L. 266/2005, che il vero e proprio risarcimento.

Trattandosi di eccezione in senso lato, vale a dire non già di adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, bensì di una mera difesa, volta a sensibilizzare il giudice circa l'esistenza di una disposizione di legge che potrebbe aver già comportato la parziale compensazione del pregiudizio lamentato dal danneggiato, non coglie nel segno, infine, il rilievo degli appellati secondo cui i Ministeri avrebbero chiesto tardivamente lo scomputo di cui si discute.

Quanto detto sullo scomputo dal risarcimento delle "indennità" di cui all'art. 1, comma 272, della L. n. 266/05, può ripetersi sullo scomputo dal risarcimento anche delle "elargizioni" disposte dalla legge n. 302/1990. Né la necessità dello scomputo riceve smentita (ma, piuttosto, conferma) dalla previsione della surrogazione di cui all'art. 10 della legge n. 302/1990, sulla quale gli appellanti hanno insistito, a sostegno della tesi della non scomputabilità tra le dette "elargizioni" ed il risarcimento.

Il richiamato art. 10 della legge n. 302/1990 è del seguente tenore:  
*Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno*

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

La norma è chiarissima nello stabilire che, in caso di concorrenza delle elargizioni con il risarcimento, il danneggiato non possa avere l'uno e l'altro. Se il beneficiario (comma 2) ha già ottenuto il risarcimento, l'elargizione viene corrisposta detraendo l'importo del risarcimento. Se il beneficiario non ha ancora conseguito il risarcimento (comma 3), l'elargizione viene corrisposta dallo Stato, ma quest'ultimo è surrogato nel diritto del beneficiario verso i responsabili. È evidente che, in questo caso, il beneficiario non può richiedere ai responsabili il risarcimento in aggiunta a quanto già ricevuto dallo Stato. È piuttosto quest'ultimo ad avanzare la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile (che non deve, ovviamente, trarre beneficio dalle elargizioni corrisposte al danneggiato).

Non è dubbio che la previsione della surroga conferma (contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti) la necessità dello scomputo tra elargizioni e risarcimento.

Gli appellanti hanno sottolineato l'effetto "paradossale" della norma: lo Stato riconoscerebbe l'elargizione e successivamente ridurrebbe il

risarcimento. Ma va considerato che la norma, con il meccanismo della surroga, è stata dettata a favore delle vittime “*del terrorismo e della criminalità organizzata*”; con la previsione, pertanto, che il ristoro del danno dovesse ricadere, in via definitiva, sul responsabile dello stesso (terrorista o appartenente alla criminalità organizzata).

I benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono stati “*estesi*”, con la legge 8 agosto 1995, n. 340, ai “*familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980*”, senza particolari adattamenti. In questo contesto, è chiaro che il meccanismo della surroga (per la coincidenza che è venuta a determinarsi tra lo Stato erogatore delle elargizioni e lo Stato responsabile del danno) è messo in crisi (o permane come fatto contabile tra i diversi Ministeri).

Resta senz'altro valido, invece, il principio ispiratore dell'art. 10 della legge n. 302/1990 (esplicitamente richiamato, peraltro, dalla legge n. 340/1995), secondo cui, come detto, va evitato l'ingiustificato arricchimento della vittima; e non può esservi, pertanto, cumulo tra elargizioni e risarcimento.

Conseguentemente, bene ha fatto il primo giudice, a disporre lo scomputo tra il risarcimento e le richiamate “*elargizioni*”, nonché le “*indennità*” di cui all'art. 1, comma 272, L. n. 266/05.

La mancanza di dati di riferimento sulle date in cui lo Stato ha corrisposto indennità ed elargizione, marginalizza, nel difetto dei dati di riferimento indispensabili per pronunciarsi nel merito, l'eccezione di parziale prescrizione formulata dagli appellati, sottolineandosi come un'eventuale pronuncia generica si risolverebbe nel demandare all'eventuale giudice dell'esecuzione un vero e proprio giudizio, laddove invece la pronuncia di contenuto generico sulla decurtazione di indennità ed elargizioni dal risarcimento consegna alla fase esecutiva esclusivamente operazioni di tipo aritmetico.



4. La quantificazione del danno è avversata, con opposte direzioni, da entrambe le parti:
- i Ministeri ne sollecitano una congrua riduzione, non foss'altro per esigenze di coerenza con quanto proprio questa Corte di Appello riconobbe in favore dei primi "parenti delle vittime del disastro aereo di Ustica" rivoltisi al giudice civile. Con sentenza n. 788, dei giorni 15.4/14.6.2010 (causa n. 1803/2007 R.G.), venne infatti liquidata, secondo valori correnti all'epoca (sottolineandosi che a seguito del parziale annullamento con rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1871, dei giorni 13.11.2012/28.1.2013, le somme vennero poi maggiorate di interessi e rivalutazione), la somma di euro 150.000,00 in favore dei figli per la perdita del genitore, la somma di euro 80.000,00 in favore dei genitori per la perdita di un figlio, e la somma di euro 20.000,00 in favore dei fratelli e dei nonni;
  - gli appellanti incidentali ne sollecitano, invece, l'incremento, con specifico riferimento ai criteri seguiti in relazione alla sciagura verificatasi il 3 febbraio 1998, allorquando un aereo militare statunitense tranciò le funi del tronco inferiore della funivia del Cermis in Val di Fiemme. Nell'occasione, rammentano gli appellanti incidentali, il Parlamento Italiano, con la Legge n. 497, del 21 dicembre 1999, stanziò, per il pagamento di indennizzi in favore dei "parenti delle vittime del Cermis" la complessiva somma di 76 miliardi di lire, equivalenti – secondo quanto dedotto dalla difesa – a lire 3.800.000.000 per ciascuna vittima.

Orbene: la prospettiva seguita dagli appellanti incidentali focalizza l'attenzione sull'entità del risarcimento riferibile a ciascuna vittima, ed omette invece qualsiasi riferimento all'importo del risarcimento corrisposto a ciascuno dei parenti. Stando così le cose, appare allora evidente come non risulti pertinente qualsiasi equiparazione tra l'una e l'altra situazione,

avuto anche riguardo alle considerazioni sopra svolte con riferimento al danno tanatologico, all'incidenza delle voci risarcitorie riferibili a diritti prescritti, nonché alla variabilità del numero dei parenti – e del grado di rispettiva parentela con la vittima - che possono astrattamente aver avuto accesso agli indennizzi.

A testimonianza dell'errore di prospettiva che inficia la prospettazione in questione, va poi osservato che la doglianza sconta l'omessa considerazione del fatto che le somme riconosciute ai parenti delle vittime del Cermis sono indicate in lire, con conseguente effetto enfaticante di quella che viene prospettata come un'ingiustizia in danno dei parenti delle vittime del disastro di Ustica; e comunque, ancor più in radice e conclusivamente, è appena il caso di osservare, a titolo esemplificativo, che il giudice di primo grado ha riconosciuto agli eredi LACHINA (quattro figli di LACHINA Giuseppe) la complessiva somma di euro 5.178.033,09 (ovverosia, lire 10.026.069.956), laddove appunto, ove si considerasse siffatto risarcimento come "valore della vittima", risulterebbe abbondantemente superato l'importo al quale gli appellanti incidentali dichiarano oggi di aspirare dolendosi del mancato riconoscimento del trattamento riservato dal Legislatore ai parenti delle vittime del Cermis.

Non coglie nel segno neanche la richiesta dei Ministeri tendente ad ottenere *tout court* l'equiparazione della decisione alla cennata sentenza n. 788/2010. L'esigenza di coerenza "interna", ovverosia di trattamento omogeneo di tutti i parenti del medesimo disastro aereo, pur essendo connotata da un'intrinseca significatività, costituisce circostanza recessiva rispetto alle valutazioni rimesse a questa Corte nella più ampia cornice di riferimento alla quale richiama l'elaborazione giurisprudenziale progressivamente affermata a far data dalla sentenza n. 12408 dei giorni 25.2/7.6.2011 (successiva alla sentenza che, secondo i Ministeri, dovrebbe

costituire vincolante parametro di riferimento delle valutazioni rimesse a questa Corte territoriale), laddove nell'occasione, proprio al fine di evitare inaccettabili oscillazioni si è affermato che <<la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto>>.

Ritiene la Corte, pertanto, di fare applicazione appunto delle cennate tabelle, avuto riguardo al fatto che le doglianze degli appellanti principali tendono ad ottenere comunque l'applicazione di un criterio equitativo riconoscibile. E' il caso di rammentare, infatti, che allorquando manchino criteri stabiliti direttamente dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire appunto non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, risultando intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari; <<garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, ... salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono>> (Cass. 9556/2016).

Facendo appunto applicazione di tali criteri, occorre apportare alcuni correttivi alla liquidazione determinata dal primo giudice.

A tal fine è bene preliminarmente riportare la tabella di riferimento:

	Minimo	Massimo
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 163.990,00	€ 327.990,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 163.990,00	€ 327.990,00
A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto	€ 163.990,00	€ 327.990,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 23.740,00	€ 142.420,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 23.740,00	€ 142.420,00

Quanto ai criteri di orientamento della discrezionalità, va poi precisato che ritiene la Corte di prendere le mosse dai valori più alti, in considerazione della drammatica peculiarità del caso, che tra l'altro ha comportato la perpetuazione del carico di sofferenza per un tempo straordinariamente ed inusualmente lungo. Non sembra possibile, invero, offrire risposte alternative all'elementare domanda, <<se non ora, quando?>>, formulabile a fronte dell'oggettiva previsione di una "forbice" che consente appunto all'interprete di adattare la determinazione del *pretium doloris* al caso concreto.

L'esigenza, poi, di quantificare il risarcimento, adattandolo alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, induce a ritenere conforme a retto uso di giustizia l'introduzione di correttivi di carattere generale (id est, non necessariamente riguardanti le singole ipotesi che verranno effettivamente tra breve trattate) e l'enunciazione di precisazioni, così sintetizzabili:

- a favore dei genitori, per la perdita di un figlio minorenni convivente, verrà liquidato senz'altro l'importo massimo;
- a favore dei genitori, per la perdita di un figlio maggiorenne convivente, verrà liquidato un risarcimento inferiore, rispetto al massimo, nella misura del 10%;

- a favore dei genitori, per la perdita di un figlio maggiorenne non convivente, verrà liquidato un risarcimento inferiore, rispetto al massimo, nella misura del 20%;
- a favore del coniuge, verrà liquidato il risarcimento nella misura massima;
- a favore dei figli verrà liquidato il risarcimento nella misura massima;
- a favore dei fratelli conviventi verrà liquidato l'importo massimo;
- a favore dei fratelli non conviventi verrà liquidato un risarcimento inferiore, rispetto al massimo, nella misura del 20%;
- a favore dello zio, per la perdita di un nipote convivente, verrà liquidato un risarcimento inferiore, rispetto al massimo spettante per la perdita di un fratello convivente, nella misura <sup>del</sup> 40%;
- a favore del nonno, per la perdita di un nipote, verrà liquidato un risarcimento secondo il medesimo criterio utilizzato per i fratelli.
- avuto riguardo alle considerazioni sviluppate nella già citata sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 788/2010, si procederà alla devalutazione del risarcimento alla data del fatto, e quindi, alla rivalutazione del risultato con computo degli interessi maturati di anno in anno, fino alla data odierna, laddove tanto appare in ogni caso operazione doverosa per il miglior adattamento del risarcimento alle condizioni dei danneggiati;
- devono intendersi integralmente confermate le considerazioni svolte di volta in volta dal primo giudice in relazione all'età ed alle condizioni di ciascuno dei danneggiati;
- si confermano, inoltre, le statuizioni del primo giudice riferite al danno patrimoniale subito da alcuni congiunti, in assenza, peraltro, di contestazioni specifiche.



Ed allora, considerando ciascuno dei danneggiati, si perviene alle seguenti conclusioni:

FILIPPI ANNA (sorella non convivente di Filippi Giacomo, all'epoca quarantasettenne):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	113.936,00	23.458,10	229.875,04

FILIPPI PAOLO (fratello non convivente di Filippi Giacomo, all'epoca quarantasettenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	113.936,00	23.458,10	229.875,04

FILIPPI GIUSEPPE, (fratello non convivente di Filippi Giacomo, all'epoca quarantasettenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	113.936,00	23.458,10	229.875,04

SCHILLACI MARIA (madre convivente di Greco Antonino, all'epoca ventitreenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	295.191,00 + 2.590,88 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 297.781,88	61.309,84	600.798,93

GRECO CARMELA (sorella convivente di Greco Antonino, all'epoca ventitreenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	142.420,00 + euro 2.590,00	29.855,88	292.569,41

*[Handwritten signature]*

	(danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 145.010,00		
--	--	--	--

GRECO DOMENICO (fratello convivente di Greco Antonino, all'epoca ventitreenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	142.420,00 + euro 2.590,00 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 145.010,00	29.855,88	292.569,41

GRECO ROSALIA, (sorella convivente di Greco Antonino, all'epoca ventitreenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	142.420,00 + euro 2.590,00 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 145.010,00	29.855,88	292.569,41

GIUSTINIANI LEONARDA (moglie di Guarano Andrea)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 9.038,00 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) =	69.390,16	679.981,21

	337.028,00		
--	------------	--	--

GUARANO CARLO (all'epoca quattordicenne, figlio di Guarano Andrea)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 2.892,16 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 330.882,16	68.124,80	667.581,42

GUARANO DOMENICO (che all'epoca aveva due anni, figlio di Guarano Andrea)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 6.868,88 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 334.858,88	68.943,56	675.604,79

GUARANO MARIA ANTONIETTA (che all'epoca aveva undici anni, figlia di Guarano Andrea)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 3.615,20 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 331.605,20	68.273,67	669.040,26

*f. r. ant.*

RANDISI MARIA (moglie di De Cicco Calogero)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 14.581,22 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 342.571,22	70.531,44	691.165,03

DE CICCO MICHELE (che all'epoca aveva 4 anni, figlio di De Cicco Calogero):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 6.266,26 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 334.256,26	68.819,49	674.388,99

DE CICCO GIOVANNI (che all'epoca aveva 2 anni, figlio di De Cicco Calogero):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 6.989,03 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 334.979,03	68.968,30	675.847,23

FONTANA GIANFRANCO (fratello di Fontana Enzo, all'epoca trentaduenne, e perciò presumibilmente non convivente)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	113.936,00	23.458,10	229.875,04

MORICI RENATA (madre di Fontana Enzo, presumibilmente non convivente perché all'epoca trentaduenne)

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	295.191,00	60.776,41	595.571,69

FONTANA GIOVANNI (marito di Parrinello Francesca e padre convivente di Fontana Vito, all'epoca ventiseienne):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 in qualità di marito; euro 295,191 in qualità di padre convivente di figlio maggiorenne; euro 20.298,24 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 643.479,24	132.484,92	1.298.271,31

FONTANA VINCENZO (che all'epoca aveva 26 anni, figlio convivente di Parrinello Francesca e fratello convivente di Fontana Vito, anch'egli ventiseienne):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 in qualità di figlio; euro 142.420,00 in qualità di fratello convivente; euro 5.074,56 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) =	97.896,76	959.328,47

	475.484,56		
--	------------	--	--

PATTINI GIANFRANCA (moglie di Campanini Armando):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 49.256,50 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 377.246,50	77.670,68	761.125,19

CAMPANINI CLAUDIO (che all'epoca aveva 12 anni, figlio di  
 Campanini Armando):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 27.492,00 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 355.482,00	73.189,62	717.213,56

CAMPANINI PAOLO (che all'epoca aveva 10 anni, figlio di Campanini  
 Armando):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 32.074,00 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 360.064,00	74.133,00	726.458,13

LO MANTO FRANCESCA MARIA (che all'epoca aveva 22 anni, figlia  
 convivente di Speciale Maria):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00	67.529,34	661.746,26

LACHINA LUIGI IVANO (che all'epoca aveva 26 anni, figlio di Lachina Giuseppe):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 542,28 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 328.532,28	67.640,99	662.840,39

LACHINA RICCARDO, (che all'epoca aveva 24 anni, figlio di Lachina Giuseppe):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 1.024,30 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 329.014,30	67.740,23	663.812,88

LACHINA ELISABETTA, (che all'epoca aveva 18 anni, figlia di Lachina Giuseppe):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 3.193,42 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 331.183,42	68.186,83	668.189,31

LACHINA ROSALINDA, (che all'epoca aveva 13 anni, figlia di Lachina Giuseppe):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 3.735,70 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 331.725,70	68.298,48	669.283,43

ODDO ANTONIA, (moglie di Bosco Alberto):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 13.849,32 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 341.839,32	70.380,75	689.688,35

BOSCO ENZO (che all'epoca aveva un anno e mezzo, figlio di BOSCO Alberto):

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 12.897,84 (danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 340.887,84	70.184,85	687.768,66

BOSCO ANTONINO CLAUDIO (che all'epoca aveva sette anni, figlio di BOSCO Alberto) oltre ad euro 9.726,24 per danni patrimoniali.

	danno	capitale devalutato	capitale rivalutato, con interessi
Euro	327.990,00 + euro 9.726,24	69.531,86	681.369,73

	(danni patrimoniali, così come correttamente determinati dal primo giudice) = 337.716,24		
--	--	--	--

Sulle somme così determinate andranno inoltre computati ulteriori interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.

5. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei Ministeri e distratte in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari. Sebbene l'appello principale sia risultato parzialmente fondato, infatti, l'esito complessivo del giudizio – al quale occorre fare riferimento ai fini *de quibus* – è, infatti, comunque favorevole ai parenti delle vittime del disastro, non sussistendo, pertanto, sufficienti ragioni neanche per una compensazione parziale.

Le spese si liquidano facendo applicazione dei criteri direttivi segnati dal 1° comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.2015, n. 55, con un aumento del 50% in considerazione della particolare complessità della causa, della sua importanza, del pregio dell'opera prestata dai difensori, e dei risultati ottenuti.

Non si liquida l'aumento previsto dal secondo comma della disposizione in parola (*<<Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti>>*), avuto riguardo alla natura facoltativa dell'aumento, ed al contrario dettato del comma 4 del medesimo articolo di legge (*<<Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni*

*di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento>>), risultando pertanto conforme a retto uso di giustizia liquidare gli onorari senza far applicazione degli aumenti o della riduzione di cui si è detto, e tuttavia nella misura massima e con l'aumento per la complessità, con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino a 32 milioni di euro (art. 5, comma 3: <<nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione>>), ed applicazione dell'onorario per 4 fasi, tenuto anche conto del fatto che il giudizio è stato caratterizzato dall'emissione di due sentenze.*

Non rileva la pluralità di difensori, visto che a norma dell'art. 8 D.M. cit. <<Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato>>.

**P.Q.M.**

La Corte,  
facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 517, dei giorni 11.3/8.4.2015, resa da questa Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4068 del 10 settembre 2011, appellata in via principale dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in via incidentale da FILIPPI Anna, FILIPPI Paolo, FILIPPI Giuseppe, SCHILLACI Maria, GRECO Carmela, GRECO Domenico, GRECO Rosalia, GIUSTINIANI Leonarda, GUARANO Carlo, GUARANO Domenico, GUARANO Maria Antonietta, RANDISI Maria, DE CICCO Michele, DE CICCO Giovanni, FONTANA Gianfranco, MORICI Renata, FONTANA Giovanni, FONTANA Vincenzo, PATTINI Gianfranca, CAMPANINI Claudio, CAMPANINI Paolo, LO MANTO Francesca Maria, LACHINA Luigi

Ivano, LACHINA Riccardo, LACHINA Elisabetta, LACHINA Rosalinda, ODDO Antonia, BOSCO Enzo e BOSCO Antonino Claudio, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, condanna i predetti Ministeri in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, in solido, al pagamento, in luogo delle somme indicate nella sentenza di primo grado, delle seguenti somme:

1. euro 229.875,04, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Anna;
2. euro 229.875,04, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Paolo;
3. euro 229.875,04, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Giuseppe;
4. euro 600.798,93, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di SCHILLACI Maria;
5. euro 292.569,41, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Carmela;
6. euro 292.569,41, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Domenico;
7. euro 292.569,41, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Rosalia;
8. euro 679.981,21, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GIUSTINIANI Leonarda;
9. euro 667.581,42, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Carlo;
10. euro 675.604,79, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Domenico;
11. euro 669.040,26, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Maria Antonietta;

12. euro 691.165,03, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di RANDISI Maria;
13. euro 674.388,99, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di DE CICCO Michele;
14. euro 675.847,23, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di DE CICCO Giovanni;
15. euro 229.875,04, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Gianfranco;
16. euro 595.571,69, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di MORICI Renata;
17. euro 1.298.271,31, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Giovanni;
18. euro 959.328,47, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Vincenzo;
19. euro 761.125,19, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di PATTINI Gianfranco;
20. euro 717.213,56, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di CAMPANINI Claudio;
21. euro 726.458,13, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di CAMPANINI Paolo;
22. euro 661.746,26, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di LO MANTO Francesca Maria;
23. euro 662.840,39, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Luigi Ivano;
24. euro 663.812,88, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Riccardo;
25. euro 668.189,31, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Elisabetta;



26. euro 669.283,43, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Rosalinda;
27. euro 689.688,35, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di ODDO Antonia;
28. euro 687.768,66, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di BOSCO Enzo;
29. euro 681.369,73, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, in favore di BOSCO Antonino Claudio.


Dichiara che dalle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori va detratto quanto già corrisposto dallo Stato a titolo di elargizioni e indennità.

Condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in complessivi euro 296.484,38, di cui euro 38.671,88 per spese generali, oltre C.P.A. e I.VA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori degli appellati, antistatari.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 21 giugno 2017.

**Il Cons. est.**

*Giovanni D'Antoni*




**Il Presidente**

*Antonio Novara*



**Il Funzionario Giudiziario**  
*Zinnanti Marisa*



Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile  
della Corte il 29 GIU. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
*Zinnanti Marisa*

